



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

*Segreteria dell'Assemblea legislativa*

Al Presidente della  
IV Commissione assembleare permanente

Al Presidente del  
Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente del  
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

e, p.c.

Al Presidente  
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Al Presidente della  
Consulta regionale per la famiglia

LORO SEDI

**OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 280/19, ad iniziativa del consigliere Giacinti concernente:  
"Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 'Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network".  
Assegnazione.**

Si assegna alla IV Commissione assembleare, in sede referente, la proposta di legge indicata in oggetto, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Sulla stessa si richiedono i pareri del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15.

A tal fine, il testo della proposta della Commissione referente sarà trasmesso direttamente dalla Commissione, non appena approvato.

La suddetta proposta è, inoltre, trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del medesimo Regolamento interno.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

Firmato digitalmente da  
Antonio Mastrovincenzo

Data della firma: 18/04/2019 15:43:49

 Regione Marche – Assemblea Legislativa  
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

0002691 | 18/04/2019  
CRMARCHE | A

PROPOSTA DI LEGGE N.

ad iniziativa del consigliere Francesco Giacinti

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017,  
N. 3 (NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL  
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA  
NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK)**

A: IV Com. ref.  
CAL parere ex art. 11, comma 4, 12/4/2007  
CREL parere ex art. 4, comma 1, lett. c), 12/5/2008  
Comitato ex art. 82, comma 4, R1  
Consulta ex art. 82, comma 2, R1

(FRANCESCO  
GIACINTI)  


## RELAZIONE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale del 7 febbraio 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network”.

Tale esigenza nasce dalla necessità di rivedere le scadenze dei termini previsti all'articolo 16 della legge regionale. In particolar modo, vengono prorogati i termini, per gli esercenti, di adeguarsi alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco in attesa della verifica dell'impatto sul territorio regionale dei provvedimenti statali in materia.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà riscontrate nella realizzazione dei corsi di formazione per il personale impegnato nelle diverse realtà di gioco e per i gestori vengono differiti al 30 novembre 2021 i termini per la loro attuazione.

Le disposizioni hanno carattere normativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1  
(Modifica alla l.r. 3/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021".

Art. 2  
(Proroghe)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l. r. n. 3/2017 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) i tempi disciplinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 della medesima l.r. 3/2017, sono differiti al 30 novembre 2021.

Art. 3  
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.